

A.C. 4274-A

EMENDAMENTI

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Relatore: DE NICHILLO RIZZOLI.

N. 1.

Seduta del 20 settembre 2011

CAPO I
SPERIMENTAZIONE CLINICA E INNOVAZIONE IN SANITÀ

ART. 1.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica).

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per il riordino e la aggiungere la seguente:

consistente.

1. 1. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: o all'ottimizzazione con le seguenti: e

all'ottimizzazione.

1. 2. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: su volontari sani aggiungere le seguenti: in una

equa rappresentazione di genere.

1. 34. Lenzi, Miotto.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: e completezza con le seguenti: , completezza e

trasparenza.

1. 30. Binetti, Nunzio Francesco Testa, Calgaro.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) semplificazione delle modalità d'uso per la ricerca su materiale clinico residuo da

precedenti attività diagnostiche o terapeutiche, nel rispetto delle regole di protezione della privacy, sulla base di consenso presunto del paziente cui appartengono i tessuti, salvo che questi abbia espresso una esplicita volontà negativa che deve essere tassativamente rispettata;

1. 31. Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 2, lettera h), numero 4), dopo le parole: contenuti minimi aggiungere le

seguenti: comprendenti anche i dati relativi ad età, sesso ed ancestralità.

1. 35. Lenzi, Miotto.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

1. 33. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 2, lettera i), numero 2), dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti: ,

tenendo conto delle indicazioni delle associazioni dei malati,

1. 32. Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: che includano la farmacologia di

genere.

1. 36. Lenzi, Miotto.

Al comma 2, lettera o), numero 3), sostituire le parole da: all'entrata del bilancio fino alla

fine della lettera con le seguenti: per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

1. 7. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 2, lettera o), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: e alla formazione medica e del personale sanitario.
1. 11. Pedoto, Miotto.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 1. 0100. DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 1. 0100 del Governo, comma 1, sostituire le parole: 4 Tesla con le seguenti: 2,5 Tesla.

Conseguentemente, al comma 2:

primo periodo, sostituire le parole: 4 Tesla con le seguenti: 2,5 Tesla;

secondo periodo, sostituire le parole: 4 Tesla con le seguenti: 2,5 Tesla;

terzo periodo, sostituire le parole: 4 Tesla con le seguenti: 2,5 Tesla.

0. 1. 0100. 1. Miotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis – (*Apparecchiature a risonanza magnetica*). – 1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione

magnetica superiore a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di

induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, 400, sentita la

Conferenza permanente comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 4, comma 2,

l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 1, comma 2, lettera a), comma 3, lettera f) e

comma 4, del decreto 542. del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. n.

1. 0100. Governo.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria).

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quarant'anni con le seguenti: trenta anni.

2. 30. Mosella, Lanzillotta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di ricerca

sanitaria possono essere presentati da ricercatori, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, professionisti dell'area sanitaria afferenti ai diversi settori scientifico-disciplinari (SSD) purché di età inferiore ai quaranta anni.

2. 1. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Direttori scientifici e personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è compatibile

fino alla fine del capoverso comma 3-bis con le seguenti: non è com

patibile con l'incarico di direzione di struttura complessa.

3. 30. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Disposizioni in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma).

Sopprimerlo.

5. 1. Calgaro, Binetti, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , corrispondentemente detratta fino a: regione Lazio.

5. 30. Binetti, Nunzio Francesco Testa, Calgaro.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

CAPO II
PROFESSIONI SANITARIE

ART. 6.

(Delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista).

Sopprimerlo.

6. 32. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e delle professioni sanitarie infermieristiche,

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, fermo restando il pieno rispetto dei criteri di liberalizzazione dell'accesso e dell'esercizio professionale e di omogeneizzazione della disciplina per tutte le professioni sanitarie.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera t), sostituire le parole da: un ordine specifico fino alla fine della

lettera con le seguenti: ordini specifici, albi o registri, anche nell'ambito di altri ordini e collegi professionali già istituiti per le professioni di odontoiatra e dei professionisti sanitari dell'area infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico sanitaria e della prevenzione, in relazione alla numerosità dei diversi profili;

alla rubrica, sopprimere le parole: di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico

veterinario e di farmacista.

6. 33. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: anche per i pubblici dipendenti, nell'ambito

anche di un registro speciale.

6. 35. Lenzi, Pedoto, Grassi.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6. 36. Lenzi, Pedoto, Grassi.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplinare il sistema di informazione dell'attività degli ordini professionali per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione;
6. 37. Lenzi, Pedoto, Grassi.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , includendo anche crediti formativi

acquisiti all'estero e riconosciuti dai collegi professionali dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia.
6. 31. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: i diversi ordini e collegi, come piattaforma

essenziale per un lavoro sanitario con *con le seguenti:* le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da.
6. 38. Palumbo.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: anche di natura fino alla fine della lettera con

le seguenti: escludendo l'assoggettabilità ad esame della mera applicazione di linee guida, protocolli terapeutici, disposizioni organizzative emanate dalle regioni nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.
6. 39. Lenzi.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: . I sanitari impiegati nella pubblica

amministrazione sono soggetti alla disciplina dell'ordine limitatamente all'esercizio della libera professione.
6. 40. Lenzi, Pedoto, Grassi.

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: incompatibilità aggiungere le seguenti: e il limite di

due mandati.
6. 41. Lenzi, Pedoto, Grassi.

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

6. 42. Lenzi, Miotto, Pedoto, Grassi.

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , per i liberi

professionisti e per i pubblici dipendenti per quella parte di attività in libera professione.

6. 43. Lenzi, Miotto, Pedoto, Grassi.

Al comma 2, sopprimere la lettera t).

6. 44. Lenzi, Pedoto, Grassi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Gli organi collegiali degli ordini delle professioni sanitarie, di cui al decreto 233,

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. rimangono in carica per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo si procede al rinnovo dei suddetti organi, ai sensi della normativa vigente.

6. 30. Barani.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

ART. 7.

(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: La categoria professionale dei biologi con le

seguenti: La professione di biologo.

7. 31. Palumbo.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: professionale dei biologi aggiungere le seguenti: ,

dei biotecnologi e di tutti coloro che sono iscritti all'ordine nazionale dei biologi.

7. 30. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: La categoria professionale degli psicologi con le

seguenti: La professione di psicologo.

7. 32. Palumbo.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

(Esercizio abusivo di una professione sanitaria).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Disposizioni in materia di sicurezza delle cure).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni azienda

sanitaria e ospedaliera deve disporre di una unità di gestione del rischio clinico, con il compito di: *a)* definire la mappa del rischio clinico; *b)* adottare le soluzioni idonee a limitare il rischio clinico; *c)* predisporre l'attività di formazione interna; *d)* assicurare una corretta informazione in materia di rischio clinico per i dipendenti e per gli utenti.

1- *bis.* I direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere in cui le disposizioni di cui al

comma 1 non vengono rispettate decadono immediatamente dall'incarico e in loro sostituzione il Ministro della salute nomina commissari straordinari per la durata di due anni.

9. 31. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le linee guida devono, tra l'altro,

indicare la metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, nonché relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso.

9. 2. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 8. Lenzi, Pedoto, Grassi, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: Le regioni definiscono gli

obblighi informativi a carico delle strutture sanitarie sugli eventi avversi verificatisi nella struttura, sulle

relative cause determinanti, nonché sugli interventi messi in atto ai sensi del presente comma.

9. 30. Laura Molteni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture sanitarie valutano

criticamente ritmi e tempi di lavoro di ogni area per evitare che si creino eventi avversi legati a stanchezza, *stress* o sovraccarico di lavoro. In tal senso si accertano che sia sempre rispettato il rapporto tra personale e carico di lavoro previsto.

9. 6. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – (Modifiche al decreto 209, in materia di assicurazioni). – legislativo 7

settembre 2005, n. 1. Al 209, dopo comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. le parole: «dei natanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dall'esercizio della professione medica».

9. 030. Barani.

ART. 10.

(Riordino delle disposizioni normative in materia di attività idrotermali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale).

Sopprimerlo.

11. 1. Pedoto.

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 11)

ART. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 3 ottobre 502, in materia di 153, e al decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 2009, n. servizi erogati dalle farmacie).

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla lettera a), numero 4), dopo la parola: «fisioterapisti» sono aggiunte le seguenti:
«e di massa fisioterapisti».

Conseguentemente:

*al medesimo comma, lettera a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e di
masso fisioterapisti;*

al comma 2:

premettere la seguente lettera:

0a) al numero 1.4), dopo la parola: «fisioterapisti» sono aggiunte le seguenti: «e di
masso fisioterapisti»;

lettera a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e di massa fisioterapisti.

12. 30. Laura Molteni, Rivolta.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e dietisti.

12. 1. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 31. Pedoto.

Sopprimere il comma 2.

12. 32. Pedoto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 8, 502, la lettera comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. a) è sostituita dalle seguenti:

« a) la dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio 1265, e successive modificazioni; decreto 27 luglio 1934, n.

a-bis) la dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le della legge 23 dicembre 1978, n. sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai 475, e successive sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 1265, e successive

modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 luglio 1934, n. 362; della legge 8 novembre 1991, n.

a-ter) negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio

2006, 248, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. n. possono essere

venduti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *a-quater)*, e ad eccezione dei medicinali di cui

all'articolo 45 del testo 309, unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) 2006, n. 537, e successive

modificazioni; , della legge 24 dicembre 1993, n.

a-quater) negli esercizi commerciali di cui alla lettera *a-ter)* la vendita dei medicinali

prevista ai sensi della medesima lettera *a-ter)* deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico».

12. 33. Miotto, Fontanelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 8 del 502, dopo il comma 2- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *ter* è

aggiunto il seguente:

«2- *quater*. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il

Servizio sanitario nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli

obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio».

12. 34. Miotto.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

ART. 13.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico 1265). delle leggi sanitarie, di cui regio decreto 27

luglio 1934, n.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 20.000 euro con le

seguenti: da 30.000 euro a 100.000 euro.

13. 1. Calgaro, Binetti, Nunzio Francesco Testa.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

CAPO III
SANITÀ ELETTRONICA

ART. 14.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico).

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: casi di emergenza sanitaria aggiun

gere le seguenti: e di trattamento sanitario obbligatorio.

14. 33. Lenzi, Miotto, Pedoto, Grassi.

Al comma 6, dopo le parole: attribuite dalla legge, aggiungere le seguenti: anche senza il

consenso dell'interessato, utilizzando dati aggregati ed anonimizzati alla fonte, cioè.

14. 3. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 7, sostituire le parole: acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto 196 legislativo 30 giugno 2003, n. con le seguenti: d'intesa con il

Garante per la protezione dei dati personali.

14. 32. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 7, dopo le parole: identificativo univoco aggiungere le seguenti: di esclusiva

proprietà.

14. 5. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 7, dopo le parole: a livello aggiungere le seguenti: municipale, comunale,

14. 30. Patarino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di consentire la connessione del

FSE con i punti unici di accesso recentemente istituiti sulla base di accordi tra regioni e comuni per garantire una risposta unificata sul territorio alle problematiche di tipo socio-sanitario.

14. 31. Patarino.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. – *(Informazione agli assistiti)*. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano curano l'istituzione di un portale *on line* accessibile e disponibile, su terminali dedicati, presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, le università e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, con i resoconti dell'attività svolta e con informazioni puntuali circa il personale in servizio, le patologie trattate, le liste d'attesa, i tempi medi di degenza, i dati relativi a complicanze, mortalità e morbilità, al fine di consentire una scelta informata del luogo di cura da parte degli assistiti.

14. 030. Patarino.

ART. 15.

(Assistenza sanitaria on line).

Sostituirlo con il seguente:

A RT. 15. – *(Progetto pilota per la realizzazione dell'assistenza sanitaria on-line)*. – 1. Il

Ministero della salute è autorizzato ad avviare un progetto pilota di telemedicina, ossia un servizio sanitario praticato a distanza grazie agli attuali strumenti tecnologici, attivabile prioritariamente nelle aree più isolate o svantaggiate del territorio nazionale, o dove è maggiore la carenza del personale medico. Per telemedicina si intende:

a) la possibilità di effettuare alcune visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico nel corso della televisita;

b) i teleconsulti, che consentono al medico o al paziente di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nei diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche relative al paziente in cura;

c) la telesorveglianza (vigilanza a distanza su dialisi, elettrocardiogramma, curve glicemiche e simili), che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere eventualmente le opportune decisioni relative al ricovero del paziente. La registrazione e la trasmissione dei dati possono essere automatizzate dal paziente stesso o da un professionista del settore medico o paramedico;

d) la teleassistenza sanitaria (aiuto a distanza per un atto medico-sanitario), che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

sentite le parti sociali e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative e i criteri per l'attuazione del progetto pilota di cui al presente articolo.

15. 1. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'implementazione con le seguenti: lo

sviluppo.

15. 30. Palumbo.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

ART. 16.

(Istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici).

Al comma 1, dopo la parola: registri aggiungere le seguenti: di tumori,

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: registri aggiungere le seguenti: di tumori,

al comma 3, dopo la parola: registri aggiungere le seguenti: di tumori,

alla rubrica, dopo la parola: mortalità aggiungere le seguenti: , di tumori.

16. 30. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e del Garante con le seguenti: e d'intesa

con il Garante.

16. 1. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 3, sostituire le parole: possono istituire con la seguente: istituiscono.

16. 31. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 4, sostituire le parole: acquisito il parere del con le seguenti: d'intesa con il.

16. 3. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 4, dopo le parole: avere accesso ai registri di cui al presente articolo aggiungere

le seguenti: , attraverso l'assegnazione di un apposito codice identificativo,
16. 4. Palagiano, Mura, Zazzera.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

Aggiungere, in fine, il seguente capo:

CAPO IV – NORME IN MATERIA DI RISPETTO DELLE LEGGI SANITARIE

A RT. 17. – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Governo emana il decreto per il rinnovo dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e del nomenclatore.

2. Ove la scadenza di cui al comma 1 non venga rispettata, il Ministro della salute e il

Ministro dell'economia e delle finanze decadono e il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone i nominativi al Presidente della Repubblica per la nomina dei nuovi Ministri.

16. 030. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.